

*Documento della riunione di Mosca della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE **

I rappresentanti degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Jugoslavia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi – Comunità Europea, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, San Marino, Santa Sede, Spagna, Svezia, Svizzera, Stati Uniti d'America, Turchia, Ungheria e URSS, si sono riuniti a Mosca dal 10 settembre al 4 ottobre 1991, conformemente alle disposizioni relative alla Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE contenute nel Documento Conclusivo della Riunione sui Seguiti della CSCE di Vienna.

Essi hanno accolto con favore l'ammissione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania come Stati partecipanti decisa nella Riunione supplementare a livello ministeriale dei rappresentanti degli Stati partecipanti, tenutasi a Mosca il 10 settembre 1991, convocata dal Ministro Federale degli Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania, Presidente in carica del Consiglio della CSCE, prima dell'apertura della Riunione di Mosca.

La prima Riunione della Conferenza si è tenuta a Parigi dal 30 maggio al 23 giugno 1989.

La seconda Riunione della Conferenza si è tenuta a Copenaghen dal 5 al 29 giugno 1990.

La Riunione di Mosca è stata aperta dal Ministro degli Affari Esteri dell'URSS.

Il Presidente dell'URSS ha rivolto ai partecipanti un'allocuzione di apertura a norme del paese ospitante.

Dichiarazioni di apertura sono state rese da delegati degli Stati partecipanti, fra i quali Ministri, Vice Ministri e il Vice Presidente della Commissione delle Comunità Europee. Un contributo alla Riunione è stato presentato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Gli Stati partecipanti rinnovano il loro impegno per la piena attuazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni dell'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, della Carta di Parigi per una Nuova Europa e degli altri documenti CSCE relativi alla dimensione umana, incluso, in particolare, il Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE, e sono decisi a conseguire ancora ulteriori progressi nell'attuazione di tali disposizioni, in quanto il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e lo sviluppo di società basate sulla democrazia pluralistica e sullo stato di diritto sono i presupposti di un durevole ordine di pace, sicurezza, giustizia e cooperazione in Europa.

In tale contesto, gli Stati partecipanti hanno sottolineato che, conformemente all'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa e della Carta di Parigi per una Nuova Europa, l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione devono

* È stato sottoscritto dagli stati partecipanti il 4 ottobre 1991.

essere rispettati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all'integrità territoriale degli Stati.

Nella Riunione di Mosca sono state espresse vedute da parte degli Stati partecipanti sulla attuazione dei loro impegni nel campo della dimensione umana. Essi hanno rilevato che il grado di osservanza degli impegni contenuti nelle pertinenti disposizioni dei documenti CSCE ha evidenziato un ulteriore sostanziale miglioramento dopo la Riunione di Copenaghen. Essi hanno inoltre rilevato che, malgrado gli importanti progressi compiuti, gravi minacce ai principi e alle disposizioni CSCE e violazioni degli stessi continuano a sussistere e provocano serie ripercussioni sulla valutazione della situazione globale in Europa. In particolare, essi hanno deplorato gli atti di discriminazione, ostilità e violenza contro persone o gruppi per motivi nazionali, etnici o religiosi. Gli Stati partecipanti hanno espresso pertanto l'opinione che per la piena attuazione dei loro impegni relativi alla dimensione umana sono ancora necessari sforzi continui che dovrebbero trarre sostanziale vantaggio dai profondi mutamenti politici verificatisi.

Gli Stati partecipanti sottolineano che le questioni relative ai diritti dell'uomo, alle libertà fondamentali, alla democrazia e allo stato di diritto rivestono un interesse internazionale, in quanto il rispetto di tali diritti e libertà costituisce uno dei fondamenti dell'ordine internazionale. Essi dichiarano categoricamente ed irrevocabilmente che gli impegni assunti nel campo della dimensione umana della CSCE sono questioni di diretto e legittimo interesse per tutti gli Stati partecipanti e non rientrano esclusivamente negli affari interni dello Stato interessato. Essi esprimono la loro determinazione di adempiere a tutti i loro impegni nel campo della dimensione umana e di risolvere con mezzi pacifici qualsiasi questione relativa, individualmente e collettivamente, sulla base del rispetto e della cooperazione reciproci. In tale contesto essi riconoscono che il coinvolgimento attivo di persone, gruppi, organizzazioni ed istituzioni è essenziale per garantire continui progressi in tale direzione.

Gli Stati partecipanti esprimono la loro determinazione collettiva di salvaguardare ulteriormente i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e di consolidare i progressi democratici nei loro territori.

Essi riconoscono inoltre la pressante esigenza di incrementare l'efficacia della CSCE nella trattazione di problemi relativi ai diritti dell'uomo che sorgano nei loro territori nella presente epoca di profondi mutamenti in Europa.

Al fine di rafforzare ed ampliare il meccanismo della dimensione umana descritto nel Capitolo sulla Dimensione Umana della CSCE del Documento Conclusivo di Vienna e di sviluppare e di approfondire gli impegni enunciati nel Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE, gli Stati partecipanti adottano quanto segue:

I

1. Gli Stati partecipanti sottolineano che il meccanismo della dimensione umana descritto nei paragrafi da 1 a 4 del Capitolo sulla Dimensione Umana della CSCE del Documento Conclusivo di Vienna costituisce una conquista essenziale del processo CSCE, avendo dimostrato la sua validità quale metodo per favorire il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto mediante il dialogo e la cooperazione e per contribuire alla soluzione di questioni specifiche pertinenti. Al fine di migliorare ulteriormente l'attuazione degli impegni CSCE nel campo della dimensione umana, essi decidono di accrescere l'efficacia di tale meccanismo e rafforzarlo e ampliarlo come esposto nei paragrafi seguenti.

2. Gli Stati partecipanti emendano i paragrafi 42.1 e 42.2 del Documento della Riunione di Copenaghen nel senso che essi forniranno nel più breve tempo possibile, ma non più tardi di dieci giorni, una risposta scritta alle richieste di informazioni e alle osservazioni rivolte loro per iscritto da altri Stati partecipanti in base al paragrafo 1 del meccanismo della dimensione umana. Riunioni bilaterali, come indicato nel paragrafo 2 del meccanismo della dimensione umana, si terranno nel più breve tempo possibile e di regola entro una settimana dalla data della richiesta.

3. Un elenco di esperti comprendente fino a tre esperti nominati da ciascuno Stato partecipante sarà creato senza indugio presso l'Istituzione CSCE¹. Gli esperti saranno personalità emi-

¹ Il Consiglio deciderà in merito all'Istituzione.

nenti, preferibilmente dotati di esperienza nel campo della dimensione umana, dai quali ci si potrà attendere un imparziale adempimento delle loro funzioni.

Gli esperti saranno nominati per un periodo da tre a sei anni a discrezione dello Stato che li nomina, e nessun esperto sarà in carica per più di due periodi consecutivi. Entro quattro settimane dalla notifica della nomina da parte dell'Istituzione CSCE, qualsiasi Stato partecipante potrà fare riserve su non più di due esperti da nominarsi da parte di un altro Stato partecipante. In tal caso lo Stato che effettua la nomina potrà rivedere, entro quattro settimane dal ricevimento della notifica di tali riserve, la sua decisione e nominare un altro esperto o altri esperti; se esso conferma la nomina originariamente indicata, l'esperto in questione non potrà partecipare ad alcuna procedura per quanto riguarda lo Stato che ha avanzato la riserva senza l'esplicito consenso di quest'ultimo.

L'elenco di esperti entrerà in vigore non appena saranno stati designati 45 esperti.

4. Uno Stato partecipante potrà sollecitare l'assistenza di una missione CSCE, comprendente fino a tre esperti, per trattare questioni concernenti la dimensione umana della CSCE nel suo territorio o contribuire alla loro soluzione. In tal caso, lo Stato sceglierà la persona o le persone interessate dall'elenco degli esperti. La missione di esperti non comprenderà cittadini o residenti dello Stato partecipante né alcuna delle persone da esso nominate per l'elenco di esperti né più di un cittadino o di un residente di un qualsiasi singolo Stato.

Quando viene istituita una missione di esperti, lo Stato invitante ne informerà senza indugio l'Istituzione CSCE, che a sua volta lo notificherà a tutti gli Stati partecipanti. Inoltre le istituzioni CSCE, ove necessario, forniranno un adeguato sostegno a tale missione.

5. Scopo di una missione di esperti è facilitare la soluzione di una questione o di un problema particolare relativi alla dimensione umana della CSCE. Tale missione potrà raccogliere le informazioni necessarie per svolgere i suoi compiti e, se del caso, usare i suoi buoni uffici e fare opera di mediazione per promuovere il dialogo e la cooperazione fra le parti interessate. Lo Stato interessato concorderà con la missione il mandato specifico e potrà quindi attribuire qualsiasi ulteriore funzione alla missione di esperti, fra l'altro, inchieste e consulenze al fine di suggerire modi e mezzi atti a facilitare l'osservanza degli impegni CSCE.

6. Lo Stato invitante coopererà pienamente con la missione di esperti e ne faciliterà i lavori. Accorderà alla missione tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio indipendente delle sue funzioni. Esso consentirà, fra l'altro, alla missione di entrare senza indugio nel suo territorio per lo svolgimento dei suoi compiti, di svolgere dibattiti e spostarsi in esso liberamente, incontrare liberamente funzionari, organizzazioni non governative e qualsiasi gruppo o persona da cui desidera ricevere informazioni. La missione potrà anche ricevere informazioni confidenziali da qualsiasi persona, gruppo od organizzazione su questioni che sta trattando. I membri di tali missioni rispetteranno la natura confidenziale del loro compito.

Gli Stati partecipanti si asterranno da qualsiasi azione contro persone, organizzazioni o istituzioni a seguito dei loro contatti con la missione di esperti o di qualsiasi richiesta di una missione di esperti di essere accompagnata da funzionari di tale Stato se la missione lo ritenga necessario per facilitare i propri lavori o garantire la propria sicurezza.

7. La missione di esperti presenterà le sue osservazioni allo Stato invitante non appena possibile, preferibilmente entro tre settimane dalla costituzione della missione. Lo Stato invitante trasmetterà le osservazioni della missione, unitamente ad una descrizione di qualsiasi iniziativa intrapresa o che intenda intraprendere, agli altri Stati partecipanti tramite l'Istituzione CSCE, non più tardi di tre settimane dopo la presentazione delle osservazioni.

Tali osservazioni e qualsiasi commento da parte dello Stato invitante potranno essere discussi dal Comitato di Alti Funzionari, che potrà considerare eventuali azioni successive. Le osservazioni ed i commenti resteranno confidenziali fintanto che non saranno sottoposti all'attenzione degli Alti Funzionari. Prima della diffusione delle osservazioni e di eventuali commenti, nessuna altra missione di esperti potrà essere nominata per la stessa questione.

8. Inoltre, uno o più Stati partecipanti, avendo applicato i paragrafi 1 o 2 del meccanismo della dimensione umana, potranno richiedere che l'Istituzione CSCE domandi ad un altro Stato partecipante se acconsenta di invitare una missione di esperti per trattare una particolare questione chiaramente definita nel suo territorio relativa alla dimensione umana della CSCE. Se l'altro Stato partecipante acconsente di invitare una missione di esperti per lo scopo indicato, si applicherà la procedura enunciata nei paragrafi 4-7.

9. Se uno Stato partecipante (a) ha rivolto una richiesta in base al paragrafo 8 ad un altro Stato partecipante e quello Stato non ha costituito la missione di esperti entro un periodo di dieci giorni dopo che è stata rivolta la richiesta, o (b) giudica che la questione di cui trattasi non sia stata

risolta come risultato di una missione di esperti, esso potrà, con l'appoggio di almeno altri cinque Stati partecipanti, avviare la costituzione di una missione comprendente fino a tre relatori CSCE. Tale decisione sarà trasmessa alla Istituzione CSCE che ne darà notifica senza indugio allo Stato interessato nonché a tutti gli altri Stati partecipanti.

10. Lo Stato o gli Stati richiedenti potranno nominare dall'elenco di esperti una persona che funga da relatore CSCE. Lo Stato che ha ricevuto la richiesta potrà, se lo desidera, nominare un altro relatore dall'elenco di esperti entro sei giorni dalla notifica, da parte della Istituzione CSCE, della nomina del relatore. In tal caso i due relatori designati, che non possono essere cittadini o residenti, né persone designate per l'elenco di esperti da uno qualsiasi degli Stati interessati, nomineranno di comune accordo e senza indugio un terzo relatore dall'elenco di esperti. Qualora non venga raggiunto un accordo entro otto giorni, un terzo relatore, che non sarà un cittadino o un residente né una persona designata per l'elenco di esperti da un qualsiasi Stato interessato, sarà nominato dall'elenco di esperti dal funzionario di rango più elevato dell'organo CSCE designato dal Consiglio. Le disposizioni della seconda parte del paragrafo 4 e l'intero paragrafo 6 si applicano anche ad una missione di relatori.

11. Il relatore (i relatori) CSCE stabilirà (stabiliranno) i fatti, riferirà (riferiranno) in merito e potrà (potranno) avanzare raccomandazioni su eventuali soluzioni alla questione sollevata. Il rapporto del relatore (dei relatori), contenente osservazioni su fatti, proposte o raccomandazioni, sarà presentato allo Stato o agli Stati partecipanti interessati e, a meno che tutti gli Stati interessati non concordino altrimenti, all'Istituzione CSCE non più tardi di tre settimane dalla nomina dell'ultimo relatore. Lo Stato cui è stato rivolta la richiesta sottoporrà qualsiasi osservazione sul rapporto all'Istituzione CSCE, a meno che tutti gli Stati interessati non abbiano altrimenti concordato, non più tardi di tre settimane dalla presentazione del rapporto.

L'Istituzione CSCE trasmetterà senza indugio a tutti gli Stati partecipanti il rapporto, nonché qualsiasi osservazione dello Stato cui è stata rivolta la richiesta o di qualsiasi altro Stato partecipante. Il rapporto potrà essere posto all'ordine del giorno della successiva riunione regolare del Comitato di Alti Funzionari, che potrà decidere su qualsiasi eventuale azione successiva. Il rapporto resterà confidenziale fino a tale riunione del Comitato. Prima della diffusione del rapporto non potrà essere nominato nessun altro relatore per la stessa questione.

12. Uno Stato partecipante, se ritiene che in un altro Stato partecipante sia sorta una minaccia particolarmente grave all'attuazione delle disposizioni della dimensione umana della CSCE, potrà, con l'appoggio di almeno nove altri Stati partecipanti, avviare la procedura enunciata nel paragrafo 10. Si applicheranno le disposizioni di cui al paragrafo 11.

13. Su richiesta di un qualsiasi Stato partecipante, il Comitato di Alti Funzionari potrà decidere di costituire una missione di esperti o di relatori CSCE. In tal caso il Comitato determinerà anche se applicare le pertinenti disposizioni dei paragrafi precedenti.

14. Lo Stato o gli Stati partecipanti che hanno richiesto la costituzione di una missione di esperti relatori sosterranno le spese di tale missione. In caso di nomina di esperti o relatori a seguito di una decisione del Comitato di Alti Funzionari, le spese saranno sostenute dagli Stati partecipanti conformemente alla consueta scala di ripartizione delle spese. Tali procedure saranno riesaminate dalla Riunione di Helsinki sui Seguiti della CSCE.

15. Nulla di quanto sopra pregiudicherà in alcun modo il diritto degli Stati partecipanti di sollevare nell'ambito del processo CSCE una qualsiasi questione relativa all'attuazione di qualsiasi impegno CSCE, incluso qualsiasi impegno relativo alla dimensione umana della CSCE.

16. Gli Stati partecipanti, allorché considerano se invocare le procedure di cui ai paragrafi 9 e 10 o 12 riguardanti un caso individuale, dovrebbero prestare debita attenzione, qualora tale caso individuale risulti già *sub judice* in un procedimento giudiziario internazionale².

II

17. Gli Stati partecipanti,

17.1. condannano senza riserve le forze che cercano di esautorare un governo rappresentativo di uno Stato partecipante contro la volontà del popolo espressa mediante elezioni libere e genuine e in contrasto con l'ordine costituzionale legalmente stabilito;

² Qualsiasi riferimento al Comitato di Alti Funzionari nel presente documento è soggetto alla decisione di tale Comitato e del Consiglio.

17.2. appoggeranno energicamente, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, nel caso del rovesciamento o del tentato rovesciamento con mezzi antidemocratici di un governo legittimamente eletto di uno Stato partecipante, gli organi legittimi di tale Stato che sostengono i diritti dell'uomo, la democrazia e lo stato di diritto, riconoscendo il loro impegno comune di contrastare qualsiasi tentativo volto a soffocare tali valori fondamentali;

17.3. riconoscono l'esigenza di compiere ulteriori sforzi pacifici concernenti i diritti dell'uomo, la democrazia e lo stato di diritto nel contesto della sicurezza e della cooperazione in Europa, individualmente e collettivamente, per rendere i progressi democratici irreversibili e prevenire qualsiasi involuzione rispetto alle norme enunciate nei principi e nelle disposizioni dell'Atto Finale, del Documento Conclusivo di Vienna, del Documento della Riunione di Copenaghen, della Carta di Parigi per una Nuova Europa e del presente documento.

18. Gli Stati partecipanti ricordano il loro impegno per lo stato di diritto enunciato nel Documento della Riunione di Copenaghen e ribadiscono la loro determinazione di appoggiare e far progredire i principi di giustizia che costituiscono la base dello stato di diritto. In particolare, essi riaffermano di nuovo che la democrazia è un elemento inerente allo stato di diritto e che il pluralismo è importante per quanto riguarda le organizzazioni politiche.

18.1. La legislazione sarà formulata ed adottata come risultato di un processo trasparente che rispecchi la volontà del popolo, sia direttamente che attraverso i suoi rappresentanti eletti.

18.2. Ciascuno disporrà di mezzi ufficiali di ricorso contro le decisioni amministrative, in modo da garantire il rispetto dei diritti fondamentali e l'applicazione integrale della legge.

18.3. Allo stesso fine vi saranno mezzi efficaci di ricorso contro i regolamenti amministrativi per le persone che siano destinatari.

18.4. Gli Stati partecipanti si adopereranno per prevedere la revisione di tali regolamenti e decisioni.

19. Gli Stati partecipanti

19.1. rispetteranno le norme internazionalmente riconosciute che riguardano l'indipendenza dei giudici e della professione forense e l'imparzialità nel funzionamento dei servizi giudiziari pubblici, inclusi, fra l'altro, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici;

19.2. nell'attuare le norme e gli impegni pertinenti, assicureranno che l'indipendenza della magistratura sia garantita e sancita nella Costituzione o nella legislazione del paese e sia rispettata nella pratica, prestando particolare attenzione ai Principi Fondamentali sull'Indipendenza della Magistratura che, fra l'altro, prevedono di:

(i) vietare influenze improprie sui giudici;

(ii) impedire la revisione delle decisioni giudiziarie da parte delle autorità amministrative, tranne che per i diritti delle competenti autorità di mitigare o commutare le sentenze imposte dai giudici, conformemente alla legge;

(iii) tutelare la libertà di espressione e di associazione della magistratura, salve unicamente le restrizioni che sono compatibili con le sue funzioni;

(iv) assicurare che i giudici abbiano un'adeguata qualifica e formazione e siano scelti su una base non discriminatoria;

(v) garantire la continuità della carica e appropriate condizioni di servizio, eventualmente anche per quanto riguarda la questione della promozione dei giudici;

(vi) rispettare le condizioni dell'immunità;

(vii) assicurare che i provvedimenti disciplinari, la sospensione e la rimozione dei giudici siano determinati conformemente alla legge.

20. Per la promozione dell'indipendenza della magistratura, gli Stati partecipanti

20.1. riconosceranno l'importante funzione che le associazioni nazionali ed internazionali dei giudici e dei legali possono svolgere per rafforzare il rispetto dell'indipendenza dei loro membri e per provvedere all'istruzione e alla formazione sul ruolo della magistratura e della professione forense nella società;

20.2. promuoveranno e faciliteranno il dialogo, gli scambi e la cooperazione fra le associazioni nazionali ed altri gruppi interessati a garantire il rispetto dell'indipendenza della magistratura e la tutela dei legali;

20.3. coopereranno fra loro, fra l'altro, mediante il dialogo, i contatti e gli scambi al fine di individuare l'esistenza di settori problematici, per quanto riguarda la tutela dell'indipendenza dei giudici e della professione forense, e di sviluppare modi e mezzi per affrontare e risolvere tali problemi;

20.4. coopereranno su base di continuità in settori quali l'istruzione e la formazione dei giudici e della professione forense, nonché la preparazione la promulgazione della legislazione intesa a consolidare il rispetto della loro indipendenza e il funzionamento imparziale del servizio giudiziario pubblico.

21. Gli Stati partecipanti

21.1. adotteranno tutte le misure necessarie per garantire che il personale responsabile dell'applicazione della legge, nel fare rispettare l'ordine pubblico, agisca nel pubblico interesse, risponda ad una esigenza specifica e persegua un obiettivo legittimo; nonché usi modi e mezzi commisurati alle circostanze, che non eccedano le esigenze dell'applicazione della legge;

21.2. assicureranno che gli interventi destinati a far rispettare la legge siano soggetti al controllo giudiziario, che il personale responsabile dell'applicazione della legge sia tenuto responsabile di tali interventi e che un debito risarcimento possa essere richiesto, conformemente alla legislazione nazionale, dalle vittime di interventi che risultassero effettuati in violazione dei suddetti impegni.

22. Gli Stati partecipanti adotteranno misure appropriate per assicurare che l'istruzione e le informazioni riguardanti la proibizione dell'uso di forza eccessiva da parte del personale responsabile dell'applicazione della legge nonché i pertinenti codici di condotta internazionali e nazionali siano inclusi nella formazione di tale personale.

23. Gli Stati partecipanti tratteranno tutte le persone private della loro libertà con umanità e con rispetto della dignità inerente alla persona umana e rispetteranno le norme internazionalmente riconosciute relative all'amministrazione della giustizia e ai diritti umani dei detenuti.

23.1. Gli Stati partecipanti assicureranno che

(i) nessuno sia privato della libertà eccetto che per motivi e conformemente alle procedure previste dalla legge;

(ii) chiunque sia arrestato venga informato prontamente in una lingua da lui conosciuta delle ragioni del suo arresto, e venga informato di qualsiasi imputazione ascrittagli;

(iv) qualsiasi persona arrestata o detenuta abbia il diritto di comparire prontamente dinanzi a un giudice o altro funzionario autorizzato dalla legge a determinare la legittimità dell'arresto o della detenzione, e sia rilasciata senza indugio in caso di illegittimità;

(v) chiunque sia imputato di un reato abbia il diritto di difendersi personalmente o tramite assistenza legale di sua scelta o, se non dispone di sufficienti mezzi per il pagamento dell'assistenza legale, di usufruire gratuitamente quando l'interesse della giustizia lo richiede;

(vi) qualsiasi persona arrestata o detenuta, abbia il diritto, senza indebito ritardo, di notificare o di richiedere all'autorità competente di notificare a persone appropriate di sua scelta l'arresto, la detenzione, l'incarcerazione e il luogo ove si trova; qualsiasi restrizione all'esercizio di tale diritto sarà prescritta dalla legge e conforme alle norme internazionali;

(vii) siano adottate misure ufficiali, se ciò non sia già stato fatto, per assicurare che gli organi responsabili dell'applicazione della legge non approfittino della situazione di una persona detenuta o incarcerata al fine di obbligarla a confessare, o ad autoincriminarsi in altro modo, o a costringerla a testimoniare contro qualsiasi altra persona;

(viii) la durata di qualsiasi interrogatorio e gli intervalli fra di essi siano registrati e certificati, conformemente alla legislazione nazionale;

(ix) una persona detenuta o il suo consulente legale abbiano il diritto di presentare una richiesta o un ricorso per quanto riguarda il suo trattamento, in particolare quando siano state applicate torture o altri maltrattamenti crudeli, inumani o degradanti, alle autorità responsabili dell'amministrazione del luogo di detenzione e alle autorità superiori, e, quando necessario, alle autorità competenti investite del potere di revisione o evasione dei ricorsi;

(x) tale richiesta o ricorso siano prontamente evasi e sia data loro risposta senza indebiti ritardi; se la richiesta o il ricorso sono rigettati o in caso di eccessivo ritardo, il ricorrente avrà il diritto di sottoporre il caso ad un'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità; il fatto di aver presentato una richiesta o un ricorso non pregiudicherà né la persona detenuta o incarcerata né il ricorrente;

(xi) chiunque sia stato vittima di un arresto o di una detenzione illegittima abbia il diritto di adire le vie legali per un risarcimento.

22.3. Gli Stati partecipanti

(i) si adopereranno per adottare misure, se necessario, intese a migliorare le condizioni delle persone detenute o incarcerate;

(ii) presteranno particolare attenzione alla questione delle alternative all'incarcerazione.

24. Gli Stati partecipanti riconfermano il diritto alla tutela della vita privata e familiare, del domicilio, della corrispondenza e delle comunicazioni elettroniche. Al fine di evitare qualsiasi

ingerenza abusiva o arbitraria dello Stato nella sfera dell'individuo, che sarebbe pregiudizievole per qualsiasi società democratica, l'esercizio di tale diritto sarà soggetto soltanto alle restrizioni prescritte dalla legge e compatibile con le norme internazionalmente riconosciute relative ai diritti dell'uomo. In particolare, gli Stati partecipanti assicureranno che perquisizioni e sequestri di persone e di beni mobili e immobili privati abbiano luogo soltanto conformemente a norme che siano giuridicamente applicabili.

25. Gli Stati partecipanti

25.1. assicureranno che le loro forze militari e paramilitari, i servizi di sicurezza interna e i servizi segreti, e la polizia siano soggetti alla direzione e al controllo effettivi delle autorità civili appropriate;

25.2. manterranno e, ove necessario, rafforzeranno il controllo del potere esecutivo sull'impiego delle forze militari e paramilitari nonché sulle attività dei servizi di sicurezza interna e dei servizi segreti e della polizia;

25.3. intraprenderanno appropriate iniziative per creare, qualora non esistano ancora, e manterranno procedure efficaci per la supervisione legislativa di tutte queste forze, servizi e attività.

26. Gli Stati partecipanti riaffermano il diritto alla libertà di espressione, ivi compreso il diritto di comunicazione e il diritto dei mezzi di informazione di raccogliere, riferire e diffondere informazioni, notizie e opinioni. Qualsiasi restrizione all'esercizio di tale diritto sarà prescritta dalla legge e conforme alle norme internazionali. Essi inoltre riconoscono che mezzi di informazione indipendenti sono essenziali per una società libera e aperta e per sistemi governativi responsabili e sono particolarmente importanti per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

26.1. Essi considerano che i mezzi di informazione scritta e radioteletrasmessa nei loro territori debbano godere di un'accesso senza restrizioni a servizi stampa e informazione esteri. Il pubblico godrà di analoga libertà di ricevere e comunicare informazioni ed idee senza interferenze da parte delle autorità pubbliche indipendentemente dalle frontiere, anche attraverso pubblicazioni e trasmissioni radiotelevisive estere. Qualsiasi restrizione all'esercizio di tale diritto sarà prescritto dalla legge e conforme alle norme internazionali.

26.2. Gli Stati partecipanti non faranno discriminazioni nei confronti dei mezzi di informazione indipendenti per quanto riguarda la concessione dell'accesso alle informazioni, ai materiali e ai servizi.

27. Gli Stati partecipanti

27.1. esprimono la loro intenzione di cooperare nei campi del diritto costituzionale, amministrativo, commerciale, civile e del benessere sociale e in altri settori pertinenti, al fine di sviluppare, in particolare negli Stati ove questi ancora non esistano, sistemi legali basati sul rispetto dei diritti dell'uomo, sullo stato di diritto e sulla democrazia.

27.2. a tal fine, prevedono la continuazione e il rafforzamento della cooperazione giuridica e amministrativa bilaterale e multilaterale, fra l'altro, nei seguenti campi:

- sviluppo di un efficiente sistema amministrativo;
- assistenza nella formulazione di leggi e regolamenti;
- formazione del personale amministrativo e forense;
- scambio di opere e periodici giuridici.

28. Gli Stati partecipanti considerano importante tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali in uno stato di emergenza pubblica, tener conto delle pertinenti disposizioni del Documento della Riunione di Copenaghen, e rispettare le convenzioni internazionali di cui essi sono parti.

28.1. Gli Stati partecipanti riaffermano che uno stato di emergenza pubblica è giustificato solo da circostanze estremamente eccezionali e gravi, compatibili con gli obblighi internazionali e gli impegni CSCE dello Stato. Uno stato di pubblica emergenza non potrà essere utilizzato per sovvertire l'ordine democratico costituzionale, né essere diretto alla soppressione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali internazionalmente riconosciuti. Se l'uso della forza non può essere evitato, esso deve essere ragionevole e limitato nella misura massima possibile.

28.2. Uno stato di emergenza pubblica può essere proclamato soltanto da un legittimo organo costituzionale, debitamente autorizzato a farlo. Nei casi in cui la decisione sull'impostazione dello stato di emergenza pubblica può essere presa per legge dagli organi del potere esecutivo, tale decisione dovrebbe essere soggetta nel più breve tempo possibile all'approvazione o al controllo da parte del potere legislativo.

28.3. La decisione sull'imposizione di uno stato di emergenza pubblica sarà proclamata ufficialmente, pubblicamente e conformemente alle procedure stabilite dalla legge. La decisione, ove possibile, indicherà i limiti territoriali di uno stato di emergenza pubblica. Lo Stato interessato metterà a disposizione dei suoi cittadini, senza indugio, informazioni sulle misure che sono state prese. Lo stato di emergenza sarà abrogato il più presto possibile e non resterà in vigore più a lungo di quanto strettamente richiesto dalle esigenze della situazione.

28.4. L'impostazione *de facto* o la continuazione di uno stato di emergenza pubblica, non conformi alle disposizioni previste dalla legge, sono inammissibili.

28.5. Gli Stati partecipanti si adopereranno per assicurare che il normale funzionamento degli organi legislativi sia garantito nella maggior misura possibile durante uno stato di emergenza pubblica.

28.6. Gli Stati partecipanti confermano che qualsiasi deroga agli obblighi relativi ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali durante uno stato di emergenza pubblica deve restare strettamente nei limiti previsti dal diritto internazionale, in particolare dai pertinenti strumenti internazionali ai quali essi sono vincolati, specialmente per quanto riguarda i diritti ai quali non si può derogare.

28.7. Gli Stati partecipanti si adopereranno per astenersi da deroghe agli obblighi per i quali, conformemente alle convenzioni internazionali di cui essi sono parti, è possibile la deroga in uno stato di emergenza pubblica. Misure che derogano a tali obblighi devono essere adottate in stretta conformità con i requisiti procedurali stabiliti in tali strumenti. Tali misure non andranno oltre né resteranno in vigore più a lungo di quanto strettamente richiesto dalle esigenze della situazione; esse sono di natura eccezionale e dovrebbero essere interpretate e applicate con limitazione. Tali misure non saranno discriminatorie per i soli motivi di razza, colore, sesso, lingua, religione, origine sociale o appartenenza ad una minoranza.

28.8. Gli Stati partecipanti si adopereranno per assicurare che le garanzie giuridiche necessarie a mantenere lo stato di diritto restino in vigore durante uno stato di emergenza pubblica. Essi si adopereranno per prevedere nella loro legislazione il controllo dei regolamenti relativi allo stato di emergenza pubblica nonché l'applicazione di tali regolamenti.

28.9. Gli Stati partecipanti si adopereranno per mantenere la libertà di espressione e la libertà di informazione, compatibilmente con i loro obblighi e impegni internazionali, al fine di consentire un dibattito pubblico sull'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché sull'abrogazione dello stato di emergenza pubblica. Conformemente alle norme internazionali riguardanti la libertà di espressione, essi non adotteranno misure miranti ad impedire ai giornalisti l'esercizio legittimo della loro professione tranne quelle rigorosamente richieste dalle esigenze della situazione.

28.10. Quando uno stato di emergenza pubblica è stato dichiarato o abrogato in uno Stato partecipante, lo Stato interessato comunicherà immediatamente all'Istituzione CSCE³ tale decisione, nonché qualsiasi deroga agli obblighi internazionali dello Stato nel campo dei diritti dell'uomo. L'Istituzione informerà gli altri Stati partecipanti senza indugio.

29. Gli Stati partecipanti, riconoscendo il loro comune interesse per la promozione di contatti e lo scambio di informazioni fra Ombudsmen e altre istituzioni cui siano attribuite analoghe funzioni di indagare sui reclami individuali di cittadini contro le autorità pubbliche, rilevano con favore un'offerta della Spagna di ospitare una riunione di Ombudsmen.

30. Gli Stati partecipanti suggeriscono che gli appropriati fori CSCE considerino l'ampliamento delle funzioni dell'Ufficio per le Libere Elezioni per consentirgli di contribuire al rafforzamento delle istituzioni democratiche negli Stati partecipanti.

31. Gli Stati partecipanti riconoscono la vasta esperienza e le conoscenze del Consiglio d'Europa nel campo dei diritti dell'uomo. Essi accolgono con favore il suo contributo al consolidamento della democrazia in Europa, inclusa la sua disponibilità a mettere la propria esperienza a disposizione della CSCE.

III

32. Gli Stati riaffermano il loro durevole impegno per i principi e le disposizioni dell'Atto Finale, del Documento Conclusivo di Vienna e di altri pertinenti documenti CSCE nei quali essi

³ Il Consiglio deciderà in merito all'Istituzione.

si sono impegnati, fra l'altro, a rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e ad assicurare che questi siano garantiti per tutti senza distinzioni di alcun genere.

33. Gli Stati partecipanti elimineranno tutte le restrizioni giuridiche e di altro genere, concernenti gli spostamenti nei loro territori per i propri cittadini e per gli stranieri, e quelle concernenti la residenza per coloro che hanno il diritto alla residenza permanente, eccetto le restrizioni che possono essere necessarie e ufficialmente dichiarate per interessi militari, di sicurezza, ecologici ed altri legittimi interessi dello stato, conformemente alla loro legislazione nazionale, agli impegni CSCE e agli obblighi internazionali nel campo dei diritti dell'uomo. Gli Stati partecipanti si impegnano a mantenere tali restrizioni al minimo.

34. Gli Stati partecipanti adotteranno, ove appropriato, tutte le misure praticamente possibili per tutelare i giornalisti impegnati in missioni professionali rischiose, in particolare in caso di conflitti armati, e coopereranno a tal fine. Tali misure comprenderanno la ricerca dei giornalisti dispersi, l'accertamento della loro sorte, un'appropriata assistenza e l'agevolazione del ritorno alle loro famiglie.

35. Gli Stati partecipanti riaffermano che garantire la libertà della creazione artistica e preservare il retaggio culturale fanno parte della dimensione umana della CSCE. Essi considerano che l'indipendenza della vita intellettuale e culturale è cruciale per il mantenimento delle società libere e delle istituzioni democratiche. Essi attueranno i loro impegni nel campo culturale, come enunciato nel Documento del Simposio sul Retaggio Culturale di Cracovia ed esprimono l'opinione che le questioni culturali, incluse la libertà culturale, la creatività e la cooperazione dovrebbero essere ulteriormente considerate in seno alla CSCE.

36. Gli Stati partecipanti ricordano il loro impegno assunto nel Documento Conclusivo di Vienna di mantenere allo studio la questione della pena capitale e riaffermano i loro impegni assunti nel Documento della Riunione di Copenaghen di scambiarsi informazioni sulla questione dell'abolizione della pena capitale e di rendere accessibili all'opinione pubblica le informazioni riguardanti il ricorso alla pena capitale.

36.1. Essi rilevano

(i) che il Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici mirante all'abolizione della pena capitale è entrato in vigore l'11 luglio 1991;

(ii) che alcuni Stati partecipanti hanno recentemente preso iniziative per l'abolizione della pena capitale;

(iii) le attività di numerose organizzazioni non governative concernenti la questione della pena capitale.

37. Gli Stati partecipanti confermano le disposizioni e gli impegni assunti in tutti i documenti CSCE, in particolare il Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE, concernenti questioni relative alle minoranze nazionali e ai diritti delle persone che vi appartengono, e il rapporto della Riunione CSCE di Esperti sulle Minoranze Nazionali di Ginevra, e ne chiedono la piena e pronta attuazione. Essi ritengono che, in particolare, l'utilizzazione dei nuovi e più ampi meccanismi e procedure CSCE contribuirà a favorire la tutela e la promozione dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali.

38. Gli Stati partecipanti riconoscono l'esigenza di assicurare che vengano rispettati i diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie legittimamente residenti negli Stati partecipanti e sottolineano il loro diritto di esprimere liberamente le loro caratteristiche etniche, culturali, religiose e linguistiche. L'esercizio di tali diritti può essere soggetto alle restrizioni prescritte dalla legge e conformi alle norme internazionali.

38.1. Essi condannano tutti gli atti di discriminazione per motivi di razza, colore, origine etnica, di intolleranza e xenofobia contro i lavoratori migranti. Essi adotteranno, conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali, misure efficaci per promuovere la tolleranza, la comprensione, pari opportunità e il rispetto dei fondamentali diritti umani dei lavoratori migranti e adotteranno, qualora non l'abbiano già fatto, misure che vietino atti che costituiscano incitamento alla violenza sulla base di discriminazione, ostilità od odio nazionale, razziale, etnico o religioso.

38.2. Essi adotteranno misure appropriate che consentano ai lavoratori migranti di partecipare alla vita sociale degli Stati partecipanti.

38.3. Essi rilevano che le questioni riguardanti la dimensione umana dei lavoratori migranti residenti nel loro territorio potrebbero, come qualsiasi altra questione relativa alla dimensione umana, essere sollevate nel quadro del meccanismo della dimensione umana.

38.4. Essi raccomandano che la CSCE consideri nei suoi futuri lavori sulla dimensione

umana mezzi appropriati per svolgere dibattiti focalizzati su tutte le questioni relative ai lavoratori migranti, inclusa, fra l'altro, la familiarizzazione con la lingua e la vita sociale del paese in questione.

39. Gli Stati partecipanti

39.1. accresceranno la loro capacità di reazione e coopereranno pienamente per consentire che le operazioni di soccorso umanitario vengano intraprese con rapidità ed efficacia;

39.2. intraprenderanno tutte le iniziative necessarie a facilitare per tali operazioni di soccorso un accesso rapido e senza ostacoli alle zone colpite;

39.3. adotteranno i provvedimenti necessari per lo svolgimento di tali operazioni di soccorso.

40. Gli Stati partecipanti riconoscono che la parità piena e reale fra l'uomo e la donna è un aspetto fondamentale di una società giusta e democratica basata sullo stato di diritto. Essi riconoscono che la piena evoluzione della società e il benessere di tutti i suoi membri richiedono pari opportunità per una partecipazione piena e paritaria dell'uomo e della donna. In tale contesto essi

40.1. assicureranno che tutti gli impegni CSCE relativi alla tutela e alla promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali vengano attuati pienamente e senza discriminazione per quanto riguarda il sesso;

40.2. rispetteranno pienamente la Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione Contro la Donna (CEDAW), se ne sono parti e, qualora non l'abbiano già fatto, prenderanno in considerazione la ratifica o l'adesione a tale Convenzione; gli Stati che hanno ratificato o aderito a tale Convenzione con riserve prenderanno in considerazione la loro revoca;

40.3. adempiranno in maniera efficace agli obblighi assunti in strumenti internazionali di cui siano parti e adotteranno misure appropriate per attuare le Strategie Future delle Nazioni Unite per il Progresso della Donna della Conferenza di Nairobi (FLS);

40.4. affermano che è loro obiettivo conseguire non solo *de jure*, ma anche *de facto* pari opportunità fra l'uomo e la donna e promuovere misure efficaci a tal fine;

40.5. costituiranno o rafforzeranno gli strumenti nazionali, come appropriato, per il progresso della donna al fine di assicurare che programmi e politiche siano valutati rispetto al loro impatto sulla donna;

40.6. incoraggeranno misure per assicurare in maniera efficace la piena opportunità economica della donna, incluse politiche e prassi occupazionali non discriminatorie, parità di accesso all'istruzione e alla formazione, e misure intese ad agevolare i lavoratori e le lavoratrici nell'assolvimento delle loro responsabilità congiunte occupazionali e familiari; e cercheranno di assicurare che qualsiasi politica o programma di adeguamento strutturale non abbia un effetto negativo discriminatorio sulla donna;

40.7. cercheranno di eliminare tutte le forme di violenza contro la donna, e tutte le forme di tratta della donna e di sfruttamento della prostituzione femminile anche assicurando adeguati divieti legislativi contro tali atti e altre misure appropriate;

40.8. incoraggeranno e promuoveranno uguali opportunità per la piena partecipazione della donna a tutti gli aspetti della vita politica e pubblica, ai processi decisionali e alla cooperazione internazionale in generale;

40.9. riconosceranno il ruolo vitale svolto dalla donna e dalle organizzazioni femminili nelle attività nazionali e internazionali intese a promuovere e rafforzare i diritti della donna fornendo, fra l'altro, servizi e appoggio diretti alla donna e incoraggiando una cooperazione significativa fra i governi e tali organizzazioni al fine di compiere progressi per la parità della donna;

40.10. riconosceranno il valido contributo della donna a tutti gli aspetti della vita politica, culturale, sociale ed economica e promuoveranno un'ampia comprensione di tali contributi, inclusi quelli apportati in settori informali e non retribuiti;

40.11. adotteranno misure per agevolare l'accesso alle informazioni riguardanti le donne e i diritti della donna in base al diritto internazionale e alla legislazione nazionale;

40.12. svilupperanno politiche educative, compatibili con i loro sistemi costituzionali, per appoggiare la partecipazione della donna in tutti i settori dello studio e del lavoro, inclusi settori non tradizionali, e incoraggeranno e promuoveranno una maggiore comprensione delle questioni relative alla parità fra l'uomo e la donna;

40.13. assicureranno la raccolta e l'analisi di dati per valutare adeguatamente, controllare e migliorare la situazione della donna; tali dati non dovrebbero contenere alcuna informazione personale.

41. Gli Stati partecipanti decidono di

41.1. assicurare la tutela dei diritti dell'uomo per le persone invalide;

- 41.2. prendere iniziative per assicurare a tali persone pari opportunità di partecipare pienamente alla vita della loro società;
- 41.3. promuovere l'appropriata partecipazione di tali persone al processo decisionale nei campi che le riguardano;
- 41.4. incoraggiare i servizi e la formazione di assistenti sociali per la riabilitazione professionale e sociale degli invalidi;
- 41.5. incoraggiare condizioni favorevoli per l'accesso degli invalidi agli edifici e ai servizi pubblici, alle abitazioni, ai mezzi di trasporto, alle attività culturali e ricreative.
42. Gli Stati partecipanti
- 42.1. affermano che l'educazione nel campo dei diritti dell'uomo è fondamentale e che pertanto è essenziale che i loro cittadini siano istruiti sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali e sull'impegno di rispettare tali diritti e libertà nella legislazione nazionale e negli strumenti internazionali di cui essi possano essere parti;
- 42.2. riconoscano che un'efficace educazione nel campo dei diritti dell'uomo contribuisce a combattere l'intolleranza, i pregiudizi e l'odio religiosi, razziali ed etnici, anche contro i Rom (zingari), la xenofobia e l'antisemitismo;
- 42.3. incoraggeranno le loro competenti autorità responsabili dei programmi educativi ad elaborare efficaci programmi di studio e corsi relativi ai diritti dell'uomo per studenti a tutti i livelli, in particolare studenti delle facoltà di legge, di scienze amministrative e sociali, nonché per coloro che frequentano le scuole militari, della polizia e della pubblica amministrazione.
- 42.4. metteranno a disposizione dei loro educatori le informazioni sulle disposizioni della dimensione umana della CSCE;
- 42.5. incoraggeranno le organizzazioni e le istituzioni educative a cooperare alla compilazione e allo scambio di programmi sui diritti dell'uomo sia a livello nazionale che internazionale;
- 42.6. cercheranno di assicurare che le attività intraprese al fine di promuovere l'educazione nel campo dei diritti dell'uomo nel senso più vasto tengano conto dell'esperienza, dei programmi e delle forme di cooperazione nell'ambito degli esistenti organismi internazionali governativi e non governativi, quali le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa.
43. Gli Stati partecipanti riconosceranno come organizzazioni non governative quelle che si dichiarano tali, secondo le vigenti procedure nazionali, e faciliteranno nei loro territori a tali organizzazioni non governative il libero svolgimento delle loro attività; e a tal fine essi
- 43.1. si adopereranno per ricercare i modi di rafforzare ulteriormente le modalità per contatti e scambi di opinioni fra le organizzazioni non governative e le competenti autorità nazionali e le istituzioni governative;
- 43.2. si adopereranno per facilitare le visite nei loro paesi da parte di organizzazioni non governative provenienti da un qualsiasi Stato partecipante al fine di osservare la situazione per quanto concerne la dimensione umana;
- 43.3. accolgono con favore le attività delle organizzazioni non governative, inclusa, fra l'altro, quella intesa a osservare l'attuazione degli impegni CSCE nel campo della dimensione umana;
- 43.4. consentiranno alle organizzazioni non governative, considerata la loro importante funzione nell'ambito della dimensione umana della CSCE, di comunicare le loro opinioni ai propri governi ed ai governi di tutti gli altri Stati partecipanti nel corso dei futuri lavori sulla dimensione umana della CSCE.
- 43.5. Durante i futuri lavori della CSCE sulla Dimensione Umana, le organizzazioni non governative avranno l'opportunità di distribuire a tutte le delegazioni contributi scritti su questioni specifiche della dimensione umana della CSCE.
- 43.6. Il Segretario CSCE, nei limiti delle risorse a sua disposizione, risponderà favorevolmente alle richieste di documenti non riservati della CSCE da parte di organizzazioni non governative.
- 43.7. Le direttive per la partecipazione delle organizzazioni non governative ai futuri lavori della CSCE sulla dimensione umana potrebbero, fra l'altro, includere quanto segue:
- (i) alle organizzazioni non governative dovrebbero essere riservati nelle sedi di tali riunioni o nelle loro immediate vicinanze uno spazio comune per loro uso nonché un ragionevole accesso, a loro spese, ai servizi tecnici, inclusi fotocopiatrici, telefoni e telefax,
 - (ii) le organizzazioni non governative dovrebbero essere tempestivamente informate e messe al corrente sulle procedure di trasparenza e di accesso,
 - (iii) le delegazioni presenti alle riunioni CSCE dovrebbero essere ulteriormente incoraggiate ad includere o invitare membri di organizzazioni non governative.

Gli Stati partecipanti raccomandano che la Riunione sui Seguiti di Helsinki preveda di definire tali direttive.

44. I rappresentanti degli Stati partecipanti esprimono la loro profonda gratitudine al popolo e al Governo dell'URSS per l'eccellente organizzazione della Riunione di Mosca e per la calorosa ospitalità riservata alle delegazioni che hanno partecipato alla Riunione.

Mosca, 3 ottobre 1991

